



BANDO ATTUATIVO DELLA SOTTOMISURA 4.2

“INVESTIMENTI NELLA TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E/O SVILUPPO DEI PRODOTTI AGRICOLI”

ANNUALITÀ 2016

Testo coordinato del bando approvato con decreto n. 7458 del 5/08/2016 (pubblicato sul Burt n. 34 parte III del 24/08/2016) a seguito delle modifiche introdotte con decreto n. 10813 del 21/10/2016.
Si ricorda che il seguente testo scaturisce da un'operazione puramente compilativa effettuata al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti amministrativi citati.

INDICE

1. Finalità e Risorse	4
1.1 Finalità e obiettivi	4
1.2 Dotazione finanziaria	4
2. Requisiti di ammissibilità.....	4
2.1 Richiedenti/Beneficiari	4
2.2 Condizioni di accesso	4
2.3 Altre limitazioni	5
2.4 Imprese in difficoltà.....	6
2.5 Condizioni per il pagamento dell'aiuto	6
2.6 Vantaggi per i produttori agricoli di base.....	7
3. Interventi finanziabili e spese ammissibili	10
3.1 Interventi finanziabili	10
3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi	11
3.2.1 Localizzazione degli interventi	11
3.2.2 Cantierabilità degli investimenti.....	11
3.2.3 Ambiti e settori di intervento.....	11
3.2.4 Limitazioni collegate agli investimenti	12
3.2.5 Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili	12
3.2.6 Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM ortofrutta e olio di oliva...	13
3.2.7 Norme di protezione ambientale.....	13
3.2.8 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti	13
3.3 Massimali e minimali.....	13
3.4 Durata e termini di realizzazione del progetto.....	15
3.4.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese.....	15
3.4.2 Termine finale.....	16
3.5 Spese ammissibili/non ammissibili	16
3.5.1 Normativa di riferimento	16
3.5.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza	16
3.5.3 Investimenti materiali e immateriali.....	16
3.5.4 Interventi/spese non ammissibili	16
3.6 Intensità del sostegno.....	17
3.7 Cumulabilità	17
4. Modalità e termini di presentazione della domanda	17
4.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto.....	17
4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto.....	18
4.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto	18
5. Valutazione e istruttoria della domanda	20

5.1 Criteri di selezione	20
5.2 Verifica dei criteri di selezione.....	21
5.3 Formazione della graduatoria.....	22
5.4 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate.....	22
5.5 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento	23
5.6 Istruttoria di ammissibilità	23
5.7 Correzione degli errori palesi	23
6. Realizzazione e modifica dei progetti.....	23
6.1 Contratto per l'assegnazione dei contributi.....	23
6.2 Impegni del beneficiario.....	24
6.3 Modifiche dei progetti	26
6.4 Modifica del richiedente/beneficiario	26
7. Erogazione e rendicontazione	26
7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili.....	26
7.2 Modalità di erogazione dell'aiuto	26
7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria.....	26
8. Verifiche, controlli e revoche	27
8.1 Verifica finale dei progetti	27
8.2 Rinuncia	27
8.3 Controlli e ispezioni.....	27
8.4 Sanzioni.....	27
9. Disposizioni finali.....	27
9.1 Informativa e tutela ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003	27
9.2 Responsabile del procedimento.....	27
9.3 Disposizioni finali.....	27

1. Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

Il presente bando viene emanato per dare attuazione alla sottomisura 4.2, denominata "Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli" di cui all'art. 17, comma 1, lett. b) del Reg. (UE) n. 1305/2013 ed è stato elaborato in coerenza con le norme unionali, il "Programma di Sviluppo Rurale della Toscana" approvato con D.G.R. n. 788 del 4 agosto 2015 (di seguito "PSR"), le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento" approvate con Decreto del Direttore ARTEA n. 63 del 28/06/2016 (di seguito "Disposizioni comuni") e le "Disposizioni Specifiche per l'Attuazione del bando condizionato della sottomisura 4.2 – Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli – annualità 2016", approvate con D.G.R. n. 750 del 25/07/2016.

Attraverso il bando, sono concessi contributi in conto capitale a imprese agroalimentari che operano nel settore della trasformazione, della commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli inseriti nell'Allegato I del Trattato UE.

Oltre a garantire una positiva ricaduta economica sui produttori primari, la sottomisura 4.2 contribuisce al rafforzamento delle filiere agroalimentari e alla valorizzazione della produzione di qualità, prevedendo il sostegno ad investimenti in beni materiali ed immateriali per aumentare la competitività, promuovere l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture produttive di trasformazione e di commercializzazione, nonché migliorando la sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti i processi produttivi rispettosi dell'ambiente.

1.2 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messo a disposizione per il presente bando è pari a **15 milioni di euro**, salvo ulteriori integrazioni disposte dalla Giunta Regionale.

2. Requisiti di ammissibilità

2.1 Richiedenti/Beneficiari

Sono ammesse a presentare domanda e a beneficiare del sostegno le PMI¹, compreso gli IAP, che:

- operano nel settore della trasformazione, della commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli inseriti nell'Allegato I del Trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca;
- effettuano investimenti nelle strutture di commercializzazione dei prodotti floricoli.

2.2 Condizioni di accesso

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Richiedenti/Beneficiari" devono dichiarare in domanda di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e poter ricevere, poi, il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità, come previsto al paragrafo "Condizioni di accesso generali" del documento "Disposizioni comuni":

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05;
2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 C.P.P. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale² o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): asso-

¹ Ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE e del Reg. (UE) n. 651/2014 – Allegato I, si definiscono:

- microimpresa: meno di 10 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore ai 2 milioni di euro;
- piccola impresa: meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro;
- media impresa: meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o un bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

² Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 31/03/2002.

ciazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso³ e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione (tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico);

3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
4. nel caso di richiesta di contributi concessi in "de minimis", ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013, non essere beneficiario di altri aiuti concessi in forza di detto regime di importo, tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (200.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo).

I suddetti requisiti devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti. Nel caso del requisito di cui al punto 1), ai sensi dell'articolo 31 del D.L. 21/06/2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), la verifica prima del saldo degli aiuti deve essere fatta come previsto al successivo paragrafo "Condizioni per il pagamento dell'aiuto".

Il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti, nei tempi sopra indicati, porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

2.3 Altre limitazioni

Oltre a quanto sopra riportato, con la sottoscrizione della domanda i richiedenti devono dichiarare di essere consapevoli, come previsto al paragrafo "Altre limitazioni" del documento "Disposizioni comuni":

1. nel caso di soggetti di diritto privato, di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce oggetto della domanda, eccetto nei casi espressamente previsti nelle specifiche di ciascuna sottomisura/operazione;
2. che sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su o per la gestione di beni immobili (terreni e fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento "Disposizioni comuni";
3. che, ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs 159/2001 (Codice antimafia), è in regola con la normativa antimafia (per contributi superiori a € 150.000, con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico).

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima della sottoscrizione del Contratto per l'assegnazione di contributi a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto. Questo principio non si applica agli investimenti direttamente ed univocamente attribuibili ai settori ortofrutta e olio di oliva per i quali si applicano le norme sulla complementarietà fra PSR e OCM di cui al paragrafo "Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM ortofrutta e olio di oliva".

I requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 3 devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione del Contratto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti. Inoltre, il requisito di cui al precedente

³ L.R. n. 35/2000, art. 9-bis.

punto 3 deve essere posseduto e verificato prima di un pagamento effettuato a qualunque altro titolo (anticipo e SAL).

Il mancato soddisfacimento del punto 1 porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per quegli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e al recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Per il requisito di cui al punto 2, si rimanda al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento "Disposizioni comuni" per quanto attiene i termini e le modalità inerenti il possesso, il momento della verifica e le conseguenze inerenti il suo mancato soddisfacimento.

Il mancato soddisfacimento del requisito di cui al punto 3 porta alla esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli eventuali aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

2.4 Imprese in difficoltà

Per poter essere ammesse al sostegno, le imprese richiedenti non devono risultare imprese in difficoltà, così come definite nel Reg. (UE) n. 651/14 o nel Reg. (UE) n. 702/14 e nella Comunicazione della Commissione n. 2014/C 249/01 relativa agli orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.

Pertanto, le imprese richiedenti non devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

1. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), aver perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;
2. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), aver perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
3. in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per le imprese agricole così come definite dall'articolo 2135 del codice civile e per i beneficiari di diritto pubblico). Tale requisito si applica anche alle imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati;
4. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, se negli ultimi due anni:
 - a) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - b) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

2.5 Condizioni per il pagamento dell'aiuto

Per poter ricevere il pagamento dell'aiuto i beneficiari devono, come previsto al paragrafo "Ulteriori condizioni per il pagamento dell'aiuto" del documento "Disposizioni comuni":

1. nel caso di aiuti di stato o di aiuti concessi secondo la regola del "de minimis", essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce l'Unione Europea. Quindi, non è possibile erogare nuovi aiuti a beneficiari che abbiano ricevuto contributi individuati come illegali o incompatibili con decisione della Commissione Europea;
2. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05. Nel caso venga riscontrata, in fase di istruttoria della domanda di pagamento, una eventuale inadempienza contributiva, questa deve essere comunicata al be-

neficiario e segnalata nell'atto di approvazione dell'elenco di liquidazione. ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013 ed alle relative disposizioni in merito.

2.6 Vantaggi per i produttori agricoli di base

1. Le imprese devono dimostrare che gli investimenti inseriti nella domanda di aiuto concorrono al miglioramento della situazione nei settori della produzione agricola di base e che garantiscono una partecipazione adeguata e duratura dei produttori di base ai vantaggi economici che derivano da tali investimenti. A tal fine, la garanzia del vantaggio per i produttori di base si riscontra qualora i prodotti trasformati e/o commercializzati nell'impianto oggetto della richiesta di finanziamento siano di provenienza diretta dai produttori agricoli di base, per una quota pari almeno al 51% della quantità totale annua trasformata e/o commercializzata nell'impianto medesimo.

Nel caso del sostegno alle attività di trasformazione, ai fini del presente bando per "impianto" si intende l'impianto di trasformazione oggetto degli investimenti, destinato alla lavorazione di uno stesso prodotto o della stessa tipologia di prodotti. Nel caso del sostegno alla commercializzazione, ai fini del presente bando per "impianto" si intende la struttura destinata alla commercializzazione dei prodotti trasformati.

2. I prodotti agricoli primari di base possono provenire da produzione di base propria, da conferimento da parte dei soci/consorziati, da acquisto diretto da produttori di base; per i settori "Animali vivi, carni, e altri prodotti primari di origine animale" e "Olive", è consentita anche l'attività di servizio purché le materie prime provengano da produttori agricoli di base.

Ai fini della dimostrazione dei vantaggi per i produttori agricoli di base, valgono le seguenti indicazioni:

a) in caso di conferimento:

- per le cooperative e Organizzazioni di Produttori, che associano produttori del prodotto agricolo primario di base oggetto dell'attività di trasformazione e/o commercializzazione, deve essere adottato uno statuto o un regolamento con vincolo di conferimento della produzione dei soci;
- per i consorzi, che associano produttori del prodotto agricolo primario di base oggetto dell'attività di trasformazione e/o commercializzazione, deve essere sottoscritto un contratto con vincolo di conferimento da parte dei consorziati.

In caso di consorzi di cooperative o consorzi di imprese agricole, il prodotto agricolo destinato all'impianto di trasformazione e/o commercializzazione può essere anche semilavorato, purché conferito comunque per almeno il 51% della quantità totale annua trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto di finanziamento dalle imprese consorziate e da esse ottenuto utilizzando prevalentemente produzioni agricole di base proprie (almeno il 51% della quantità totale annua);

b) in caso di acquisto della materia prima dai produttori agricoli di base, l'impresa richiedente deve assumere un impegno unilaterale di acquisto.

L'impegno unilaterale di acquisto consiste in una dichiarazione nella quale il richiedente si impegna ad acquistare i prodotti agricoli, necessari all'attività di trasformazione e/o commercializzazione dell'impianto oggetto di aiuto, direttamente da produttori agricoli di base. La dichiarazione deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- termini di decorrenza e mantenimento del vincolo, così come disposto al successivo punto 4 del presente paragrafo;
- tipologia e quantità dei prodotti agricoli acquistati;
- quantità totale di prodotto agricolo trasformato nell'impianto oggetto di aiuto proveniente dalla produzione di base, tenuto conto di eventuale produzione propria o dei soci, e la relativa percentuale rispetto al totale trasformato e/o commercializzato nell'impianto oggetto di aiuto.

La dichiarazione deve comprendere anche l'impegno a dimostrare, con idonea documentazione e per la durata del vincolo, il vantaggio per i produttori di base.

c) Limitatamente alla trasformazione nel settore "Olive", deve essere assunta da parte dell'impresa richiedente una dichiarazione di impegno per tutto il periodo di mantenimento del vincolo, di cui al successivo punto 4 del presente paragrafo, che almeno il 51% della materia prima trasformata nell'impianto oggetto di aiuto sia di provenienza diretta dei produttori agricoli di base. La dichiarazione deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- termini di decorrenza e mantenimento del vincolo, così come disposto al successivo punto 4 del presente paragrafo;
- tipologia e quantità dei prodotti agricoli trasformati;
- quantità totale di prodotto agricolo trasformato nell'impianto oggetto di aiuto proveniente dalla produzione di base, tenuto conto di eventuale produzione propria o dei soci, e la relativa percentuale rispetto al totale trasformato e/o commercializzato nell'impianto oggetto di aiuto.

La dichiarazione deve comprendere anche l'impegno a dimostrare, con idonea documentazione e per la durata del vincolo, il vantaggio per i produttori di base.

- d) In caso di produzione propria, l'impresa richiedente deve dimostrare la coerenza dei quantitativi di materia prima prodotta con le superfici agricole utilizzate e la consistenza di stalla aziendali attraverso l'aggiornamento dell'anagrafe ARTEA e delle banche dati nazionali⁴.

3. Limitatamente al settore "Animali vivi, carni, e altri prodotti primari di origine animale", deve essere assunta da parte dell'impresa richiedente una dichiarazione di impegno per tutto il periodo di mantenimento del vincolo, di cui al successivo punto 4 del presente paragrafo, che almeno il 51% dei capi macellati nell'impianto oggetto di aiuto sia di provenienza diretta dei produttori agricoli di base. La dichiarazione deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- termini di decorrenza e mantenimento del vincolo, così come disposto al successivo punto 4 del presente paragrafo;
- tipologia e quantità dei prodotti agricoli (capi) trasformati;
- quantità totale di prodotto agricolo trasformato nell'impianto oggetto di aiuto proveniente dalla produzione di base, tenuto conto di eventuale produzione propria o dei soci, e la relativa percentuale rispetto al totale trasformato e/o commercializzato nell'impianto oggetto di aiuto.

La dichiarazione deve comprendere anche l'impegno a dimostrare, con idonea documentazione e per la durata del vincolo, il vantaggio per i produttori di base.

A tale scopo, le imprese di macellazione e di sezionamento devono dimostrare, con idonea documentazione, la fornitura dei capi vivi da parte dei produttori agricoli di base. La suddetta documentazione deve essere prodotta a corredo della dimostrazione del mantenimento degli impegni da parte dell'impresa richiedente se diversa dall'impresa di macellazione e di sezionamento.

4. L'applicazione degli impegni di cui ai precedenti punti 2 e 3 del presente paragrafo decorre dalla data di ricezione della domanda di pagamento e, a partire da tale data, gli stessi impegni devono essere mantenuti almeno per i successivi 3 anni.

5. La dimostrazione della partecipazione adeguata e duratura ai vantaggi economici per i produttori di base è verificata, al termine di ciascuno dei tre anni di vincolo previsti, con la presentazione di:

a) in caso di cooperative agricole, consorzi e Organizzazioni di Produttori:

- statuto o regolamento con vincolo di conferimento della produzione dei soci oppure contratto di consorzio con vincolo di conferimento da parte dei consorziati;
- idonea documentazione attestante la quantità totale di prodotti agricoli trasformati e/o commercializzati nell'impianto oggetto di aiuto e la quantità di prodotti agricoli conferiti dai soci;
- nel caso di acquisto di prodotti agricoli, idonea documentazione consistente nella predisposizione di tabelle riepilogative delle quantità di prodotto trasformato e/o commercializzato sulla base delle fatture di acquisto della materia prima. Le tabelle devono essere suddivise per fornitore e contenere le indicazioni relative al possesso, da parte dei fornitori, del requisito di produttore di base, così come previsto dal presente bando;
- nel caso di produzione propria, idonea documentazione amministrativa, ai sensi della normativa vigente, con l'indicazione delle superfici agricole a tale scopo impiegate e delle quantità di prodotto agricolo ottenuto per l'impianto oggetto di finanziamento;

⁴ Capoverso aggiunto introdotta con Decreto dirigenziale n. 10813 del 21/10/2016.

b) in caso di altre imprese:

- dichiarazione attestante il mantenimento dell'impegno assunto relativamente all'acquisto di materie prime provenienti da produttori agricoli di base per almeno il 51% della quantità totale annua trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto di finanziamento;
- idonea documentazione d'accompagnamento alla suddetta dichiarazione, consistente nella predisposizione di tabelle riepilogative delle quantità di prodotto trasformato e/o commercializzato sulla base delle fatture di acquisto della materia prima. Le tabelle devono essere suddivise per fornitore e contenere le indicazioni relative al possesso, da parte dei fornitori, del requisito di produttore di base, così come previsto dal presente bando;
- nel caso di produzione propria, documenti amministrativi, ai sensi della normativa vigente, con l'indicazione delle superfici agricole a tale scopo impiegate e delle quantità di prodotto agricolo ottenuto per l'impianto oggetto di finanziamento;

c) per le imprese di trasformazione nel settore "Olive", di cui al precedente punto 2 lett. c) del presente paragrafo:

- dichiarazione attestante il mantenimento dell'impegno assunto relativamente alla provenienza della materia prima da produttori agricoli di base per almeno il 51% della quantità totale annua trasformata nell'impianto oggetto di aiuto;
- idonea documentazione d'accompagnamento alla suddetta dichiarazione, consistente nella predisposizione di tabelle riepilogative, sulla base delle fatture emesse dall'impresa beneficiaria per la lavorazione della materia prima, attestanti la quantità totale di materia prima lavorata nell'impianto oggetto di aiuto e la quantità di materia prima lavorata di provenienza diretta dei produttori agricoli di base, con l'indicazione dei medesimi;
- nel caso di produzione propria, documenti amministrativi, ai sensi della normativa vigente, con l'indicazione delle superfici agricole a tale scopo impiegate e delle quantità di prodotto agricolo ottenuto per l'impianto oggetto di finanziamento;

d) per le imprese di macellazione nel settore "Animali vivi, carni, e altri prodotti primari di origine animale", di cui al precedente punto 3 del presente paragrafo:

- dichiarazione attestante il mantenimento dell'impegno assunto relativamente alla provenienza dei capi da macellare da produttori agricoli di base per almeno il 51% della quantità totale annua trasformata nell'impianto oggetto di aiuto;
- idonea documentazione d'accompagnamento alla suddetta dichiarazione, consistente nella predisposizione di tabelle riepilogative, sulla base delle fatture emesse dall'impresa beneficiaria, attestanti la quantità totale di capi macellati nell'impianto oggetto di aiuto e le quantità di capi macellati di provenienza diretta dei produttori agricoli di base, con l'indicazione dei medesimi, tenendo conto di quanto indicato al precedente punto 3;
- nel caso di produzione propria, documenti amministrativi, ai sensi della normativa vigente, con l'indicazione degli allevamenti a tale scopo impiegati e delle quantità di capi agricolo ottenuti per l'impianto oggetto di finanziamento.

6. In tutti i casi di cui al presente paragrafo, il beneficiario è tenuto, nei 60 giorni successivi a ciascuna scadenza annuale, dalla data di decorrenza dell'impegno e per i tre anni successivi, a presentare la suddetta documentazione completa e in maniera ricevibile all'Ufficio competente per l'istruttoria⁵.

Il termine della scadenza annuale è individuato nel 31 dicembre di ogni anno; per il primo anno di vincolo, il 31 dicembre è riferito a quello dell'anno successivo alla presentazione della domanda di pagamento sul sistema informativo di ARTEA. Su motivata richiesta del beneficiario, può essere concessa una proroga di ulteriori 30 giorni per la presentazione della documentazione.

In caso di ritardo nella presentazione della documentazione, l'Ufficio competente dell'istruttoria invia una comunicazione allo stesso beneficiario indicando un termine perentorio entro il quale inviare la suddetta documentazione; decorso inutilmente quest'ultimo termine vengono applicate le riduzioni e le sanzioni che saranno disciplinate con successivo atto della Giunta Regionale, in attuazione del DM n. 3536 del 08/02/2016.

⁵ Capoverso sostituito con Decreto dirigenziale n. 10813 del 21/10/2016.

7. Le modalità di cui al presente paragrafo, per la dimostrazione della partecipazione adeguata e duratura ai vantaggi economici per i produttori di base, si applicano anche ai soggetti che presentano progetti rivolti all'attività di commercializzazione, facendo però riferimento al valore dei prodotti agricoli commercializzati.

8. Nel caso di interventi effettuati da parte di imprese che effettuano investimenti nelle strutture di commercializzazione di prodotti floricoli, il vantaggio per i produttori di base si intende dimostrato se:

- tali imprese hanno prevalentemente soci agricoltori che utilizzano il mercato oggetto dell'investimento;
- il mercato oggetto dell'investimento è utilizzato da almeno 100 imprese agricole floricole.

Tale dimostrazione della partecipazione adeguata e duratura ai vantaggi economici per i produttori di base è verificata, al termine di ciascuno dei tre anni di vincolo e nella modalità prevista al precedente punto 6, attraverso la presentazione di idonea documentazione attestante:

- a) il numero dei soci agricoltori dell'impresa beneficiaria che utilizzano il mercato oggetto dell'investimento;
- b) il numero di imprese agricole floricole utilizzatrici del mercato oggetto dell'investimento.

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

3.1 Interventi finanziabili

Sono ammessi interventi finalizzati al miglioramento delle strutture e delle dotazioni aziendali connesse all'attività di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli al fine di contribuire al consolidamento delle filiere agroalimentari e allo sviluppo di nuovi prodotti. Il sostegno è rivolto anche ad interventi di razionalizzazione dei processi produttivi delle imprese agroalimentari, con lo scopo di accrescere la competitività delle imprese stesse in termini di riduzione dei costi di produzione.

In particolare, sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di spesa:

A) INVESTIMENTI MATERIALI, LAVORI E OPERE EDILI

1. lavori e opere edili per la costruzione e la ristrutturazione di immobili connessi alle seguenti fasi di trasformazione e di commercializzazione:
 - trasformazione, lavorazione, confezionamento e immagazzinamento;
 - analisi e controllo di laboratorio;
 - commercializzazione, esposizione e vendita;
2. lavori e opere edili necessari e funzionali o finalizzati all'installazione di macchinari, di attrezzature e di impianti tecnologici;
3. lavori e opere edili necessari per la realizzazione di impianti elettrici e idro-termo-sanitari;
4. realizzazione di impianti elettrici e idro-termo-sanitari strettamente connessi alle attività di trasformazione e di commercializzazione svolte negli immobili;
5. lavori e opere edili necessari per l'installazione di attrezzature e di impianti rivolti alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla tutela ambientale, con riferimento alla depurazione dei reflui e al risparmio idrico;
6. lavori finalizzati alla rimozione e allo smaltimento del cemento amianto, secondo le norme vigenti.

B) INVESTIMENTI MATERIALI, MACCHINARI E ATTREZZATURE

1. acquisto e installazione di macchinari, attrezzature e relativa impiantistica di collegamento per le seguenti fasi di trasformazione e commercializzazione:
 - trasformazione, lavorazione, confezionamento e immagazzinamento;
 - analisi e controllo di laboratorio;
 - commercializzazione, esposizione e vendita;
2. impianti tecnologici di servizio, specificamente finalizzati all'attività di trasformazione e/o commercializzazione oggetto di finanziamento;
3. attrezzature per spogliatoi, mense e servizi igienici utilizzati dal personale addetto;
4. acquisto e installazione di attrezzature informatiche (unità centrali, computer e stampanti);
5. acquisto e installazione di impianti e attrezzature rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili;

6. acquisto e installazione di attrezzature e impianti rivolti alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla tutela ambientale, con riferimento alla depurazione dei reflui e al risparmio idrico;
7. allestimento di mezzi di trasporto per animali e prodotti agricoli primari.
8. cartelloni, poster e targhe per azione di informazione e pubblicità ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014.

C) SPESE GENERALI

Le spese generali, di cui al paragrafo "Spese generali" del documento "Disposizioni comuni", sono ammissibili nel limite del 6%, calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali di cui alle precedenti lettere A e B. Nella suddetta percentuale sono inclusi gli studi di fattibilità inerenti esclusivamente le ricerche e le analisi di mercato solo se collegate all'investimento.

D) INVESTIMENTI IMMATERIALI

1. acquisto di programmi informatici;
2. realizzazione di siti web direttamente connessi alla gestione e alle attività aziendali.

3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

3.2.1 Localizzazione degli interventi

Gli investimenti, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, devono ricadere all'interno del territorio regionale e rispondere a quanto previsto nei paragrafi "Localizzazione degli investimenti materiali" e "Localizzazione degli investimenti immateriali" del documento "Disposizioni comuni".

3.2.2 Cantierabilità degli investimenti

È richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e/o sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale n. 10/2010 e del DM del 30/03/2015 n. 52.

Il requisito è soddisfatto quando il permesso di costruire e/o la VIA sono stati acquisiti entro la data di presentazione della domanda di aiuto.

La mancanza di tali requisiti, quando richiesto, porta all'esclusione dal contributo degli interventi soggetti a permesso a costruire e/o VIA.

Per le altre tipologie di interventi non è richiesto il requisito della cantierabilità e l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto, purché acquisiti precedentemente all'inizio dei lavori (se previsto dalla normativa vigente) con indicazione degli estremi nella domanda di pagamento.

3.2.3 Ambiti e settori di intervento

1. Il sostegno ai progetti presentati da imprese operanti nella trasformazione agroalimentare è concesso a condizione che i prodotti in entrata nel processo produttivo siano prodotti agricoli primari, inseriti nell'Allegato I del Trattato UE, ed appartenenti ai seguenti settori di intervento:

Animali vivi, carni, e altri prodotti primari di origine animale; Latte; Uve; Olive; Semi oleosi; Cereali; Legumi; Ortofrutticoli compresi la castagna e il marrone; Fiori e piante; Piante officinali e aromatiche; Miele e altri prodotti dell'apicoltura; Colture industriali (compreso tessili e per la produzione di biomassa); Piccoli frutti e funghi; Tabacco.

2. In deroga a questo principio, il sostegno per il settore "Animali vivi, carni, e altri prodotti primari di origine animale" è concesso alle imprese che utilizzano per la propria attività anche carni già macellate, purché le stesse:

- a) derivino da macelli che utilizzano capi direttamente forniti da produttori agricoli di base, oppure
- b) derivino da sezionatori che utilizzano capi direttamente forniti dai macelli di cui alla precedente lettera a), oppure
- c) siano fornite direttamente da produttori agricoli di base.

3.2.4 Limitazioni collegate agli investimenti

1. Il sostegno ai progetti relativi all'attività di commercializzazione (acquisto, deposito e vendita dei prodotti) è concesso nei seguenti casi:
 - a) progetti presentati da soggetti che associano prevalentemente imprese operanti nella produzione e/o trasformazione dei prodotti agricoli primari e che si impegnano a commercializzare, nell'impianto oggetto di finanziamento, per almeno il 51% del valore totale annuo, prodotti ottenuti dalla produzione e/o trasformazione delle imprese associate anche se non direttamente trasformati da queste ultime;
 - b) progetti presentati da soggetti che commercializzano, nell'impianto oggetto di finanziamento, prodotti ottenuti dalla propria produzione di base, anche se non da loro direttamente trasformati;
 - c) progetti presentati da soggetti che commercializzano, nell'impianto oggetto di finanziamento, prodotti da loro trasformati derivanti direttamente dalla produzione di base nel rispetto di quanto indicato al precedente paragrafo 2.6 "Vantaggi per i produttori agricoli di base".
2. Gli investimenti ammissibili devono essere conformi al diritto unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature, la presenza della marcatura "CE", ai sensi della normativa unionale vigente, soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali.
3. Gli investimenti presentati devono rispondere a esigenze di proporzionalità rispetto all'attività svolta nell'impianto oggetto di aiuto; devono altresì risultare non frazionati in parti disomogenee, ma raggruppati tra loro in autonomi lotti funzionali al fine di assicurare, all'intero progetto, efficienza e funzionalità sotto l'aspetto tecnico-operativo.
4. Gli investimenti riferiti ai generatori di calore e ad impianti di cogenerazione alimentati da biomasse sono ammissibili con le limitazioni di cui al successivo paragrafo 3.2.5 "Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili".
5. Il sostegno agli investimenti finalizzati alla produzione di energie da fonti rinnovabili è concesso limitatamente agli impianti il cui obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'impresa e che sono dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale combinato di energia termica e elettrica dell'impresa. Non è ammessa la vendita di energia prodotta da fonti rinnovabili. Non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto".
6. Nell'ambito dell'attività di trasformazione nel settore "Olive", il sostegno è concesso esclusivamente ai progetti rivolti all'ottenimento di olio extra-vergine di oliva.
7. Nel processo di trasformazione, il prodotto in uscita può anche non appartenere all'Allegato I del Trattato UE. In questo caso, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013. Il suddetto regime "de minimis" si applica agli interventi per la commercializzazione quando gli stessi sono riferiti a prodotti agricoli che, tutti o in parte, non appartengono all'Allegato I del Trattato UE.

3.2.5 Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Nel caso di impianti di cogenerazione alimentati a biomasse agro-forestali il calore dissipato non deve essere superiore al 50% della quantità di energia termica prodotta.
2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 13(c) del Reg. (UE) n. 807 del 11/3/2014, si prevedono i seguenti standard minimi di efficienza in linea con la normativa nazionale (DPR 74/2013):
 - a) generatori di calore devono avere valore minimo di rendimento di combustione espresso in percentuale pari a $87 + 2\log P_n$ (dove $\log P_n$ = logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW);
 - b) la "biomassa agro-forestale" utilizzata per alimentare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è esclusivamente quella riportata nell'Allegato X, alla Parte V, parte II sez. 4 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., lettere da b) a e) comprese.

Tutti gli elementi di cui sopra devono essere verificati, in ammissibilità, in base alla documentazione tecnica relativa agli impianti che si intende realizzare e, al pagamento, in base alle specifiche tecniche degli impianti realizzati e delle attrezzature oggetto di finanziamento.

3.2.6 Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM ortofrutta e olio di oliva

Il soggetto in domanda deve dichiarare che non ha richiesto e che non richiederà, nel caso di investimenti direttamente e univocamente attribuibili al settore ortofrutta o al settore olio di oliva, altri finanziamenti per la stessa voce di spesa. Le verifiche finalizzate ad evitare che un beneficiario riceva, per uno stessa voce di spesa, più forme di sostegno saranno rese possibili tramite la consultazione di sistemi informativi, come disposto da appositi atti dell'Autorità di Gestione.

L'ammissibilità al sostegno e al pagamento degli investimenti direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta o al settore olio di oliva avvengono se il soggetto non ha richiesto, per una stessa voce di spesa, un finanziamento a valere sulle relative OCM. Le voci di spesa direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta e olio di oliva, che non rispettano quanto descritto nel capoverso precedente, sono escluse o decadono dal beneficio con conseguente recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

3.2.7 Norme di protezione ambientale

Tutti gli interventi, qualora siano effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e SIR, devono:

- a) essere compatibili con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla DGR n. 644 del 5/07/2004 e alla DGR n. 454 del 16/06/2008;
- b) essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43/CEE, DPR 357/97 e s.m.i., D.Lgs 152/06 e s.m.i., L.R. 30/2015).

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e L.R. 30/2015 e s.m.i., devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

Nella relazione allegata alla domanda devono essere descritti gli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla suddetta lettera a), nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, o la conformità ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori delle Aree protette, nel caso di interventi effettuati all'interno di dette Aree.

Per gli interventi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della L.R. 10/2010 e del DM del 30/03/2015, n. 52, la VIA deve essere acquisita nei modi e nei termini indicati nel successivo paragrafo "Cantierabilità degli investimenti" e gli estremi della stessa devono essere comunicati nelle modalità di cui al successivo paragrafo "Documentazione minima da allegare alla presentazione delle domande di aiuto".

3.2.8 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti

Il sostegno è concesso agli investimenti che soddisfano, oltre a quanto previsto nei paragrafi precedenti, quanto segue:

- a) rispettano le disposizioni contenute al successivo paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili";
- b) sono inclusi nel paragrafo "Interventi finanziabili";
- c) sono riferiti ad uno o più dei prodotti agricoli di cui al precedente paragrafo "Ambiti e settori di intervento";
- d) se effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari di nuova introduzione, non siano ancora scaduti i termini per cui detti requisiti diventano obbligatori per l'impresa.

3.3 Massimali e minimali

Ai fini del presente bando, nella tipologia delle PMI sono comprese le cooperative e i consorzi anche se in possesso della qualifica di IAP⁶.

⁶ Capoverso aggiunto con Decreto dirigenziale n. 10813 del 21/10/2016.

1. L'importo massimo del contributo pubblico concesso, per singola domanda di aiuto, è pari a **900.000 euro**. L'importo del contributo massimo concedibile per beneficiario per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è pari a **3.500.000 euro**.

2. L'importo massimo di contributo pubblico concedibile per singola domanda di aiuto è correlato al numero di occupati iscritti all'INPS e al numero di tirocini non curriculari attivati, tenuto conto delle indicazioni previste dalla L.R. 32/2002 (art. 17 bis e seguenti) e del D.P.R.G. n. 47/R/2003 (art. 86 bis e seguenti) secondo le successive due tabelle.

I tirocini non curriculari attivati dal beneficiario dei contributi previsti nella presente sottomisura sono esclusi da qualsiasi contributo regionale.

a) Massimali di contributo per PMI

Numero occupati		
Tirocini attivati	1-6	oltre 6
0	fino a 250.000 €	fino a 250.000 €
1	oltre 250.000 € fino a 500.000 €	oltre 250.000 € fino a 500.000 €
2	=== (fino a 6 occupati è possibile attivare solo un tirocinio)	oltre 500.000 €

Con il termine "occupati" si intende: i dipendenti a tempo indeterminato e i soci lavoratori delle cooperative. Il numero dei dipendenti a tempo indeterminato è verificato per richieste di massimale di contributo superiore a 250.000 euro.

b) Massimali contributo per IAP

Numero occupati		
Tirocini attivati	fino a 6	oltre 6
0	fino a 150.000 €	fino a 150.000 €
1	da 150.000 euro fino a 350.000 euro	da 150.000 euro fino a 350.000 euro
2	=== (fino a 6 occupati è possibile attivare solo un tirocinio)	oltre 350.000 euro

Con il termine "occupati" si intende: l'imprenditore agricolo professionale, i coltivatori diretti, i dipendenti a tempo indeterminato, i coadiuvanti, i soci lavoratori delle società cooperative.

Nel caso di attivazione di due tirocini, il termine "occupati", come previsto dal D.P.R.G. n. 47R/2003, si intende riferito ai dipendenti a tempo indeterminato e ai soci lavoratori delle società cooperative. Il numero dei dipendenti a tempo indeterminato è verificato per richieste di massimale di contributo superiore a 150.000 euro.

3. Nel conteggio del numero degli occupati sono esclusi, in tutti i casi, i dipendenti a tempo determinato e i soci non lavoratori. Il numero degli occupati è verificato con riferimento esclusivo alla data di presentazione della domanda di aiuto. Il massimale di contributo è determinato in sede di ammissibilità della domanda di aiuto tenuto conto delle verifiche istruttorie sul numero degli occupati e dei tirocini preventivati. È concesso in forma condizionata agli esiti istruttori effettuati in sede di domanda di pagamento.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento deve essere determinato l'esatto numero dei tirocini attivati ai fini del calcolo del contributo massimo da erogare.

Se dalle verifiche istruttorie effettuate in sede di domanda di pagamento risulta una riduzione del numero dei tirocini rispetto a quelli preventivati, il contributo massimo riconosciuto a pagamento sarà rimodulato secon-

do quanto riportato nelle tabelle di cui sopra, in funzione del numero degli occupati verificati in sede di istruttoria della domanda di aiuto.

Un tirocinio non curriculare si considera "attivato" quando sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a) il richiedente/beneficiario (soggetto ospitante ai fini dell'art. 17 bis e seguenti della L.R. 32/2002) ha stipulato, con un soggetto promotore, una convenzione alla quale è allegato un progetto formativo che stabilisce gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata e le modalità di svolgimento dello stesso;
- b) la suddetta convenzione è stata stipulata successivamente alla data di ricezione della domanda di aiuto.

4. Non sono ammesse le domande con un contributo minimo richiesto/concesso (in sede di Contratto per l'assegnazione dei contributi) inferiore a:

- 50.000 euro per le PMI;
- 30.000 euro per gli IAP che effettuano esclusivamente investimenti per prodotti in uscita non inseriti nell'Allegato I del Trattato UE.

5. I soggetti IAP, che realizzano investimenti nella trasformazione e commercializzazione:

a) non possono presentare domande di aiuto per un importo minimo del contributo pubblico concedibile (in sede di Contratto per l'assegnazione dei contributi) inferiore a **250.000 euro** per investimenti ammissibili anche sulla sottomisura 4.1 del PSR (per prodotti in uscita inseriti nell'Allegato I del Trattato UE). Per gli stessi investimenti, il soggetto IAP non può presentare domanda di aiuto a valere sul presente bando nel caso in cui abbia già presentato, o presenterà, domanda a valere sulla sottomisura 4.1 (annualità 2016), pena l'esclusione dalla graduatoria della sottomisura 4.2.

b) possono presentare domande di aiuto, per investimenti non ammissibili sulla sottomisura 4.1 del PSR (per prodotti in uscita non inseriti nell'Allegato I del Trattato UE), rispettando i limiti minimali di cui al precedente punto 4.

6. La domanda di aiuto è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto, o determinato in istruttoria di ammissibilità, scenda al di sotto dei suddetti limiti minimi di cui ai precedenti punti 4 e 5. Viene invece ammessa a pagamento la domanda di pagamento il cui contributo, determinato in sede di istruttoria a saldo, scende al di sotto dei suddetti importi minimi di cui ai precedenti punti 4 e 5.

3.4 Durata e termini di realizzazione del progetto

3.4.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese

Un progetto o un'attività è ammissibile a finanziamento a condizione che "l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività" e le relative spese decorrano a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto, eccezione fatta per le spese generali di cui all'art. 45.2 a) e b) del Reg. (UE) n. 1305/2013 effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.

Si intende per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività" la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2 comma 25 del Reg. (UE) n. 702/2014).

L'inizio/avvio delle attività deve essere così dimostrato:

- a) nel caso di interventi soggetti a Permesso a Costruire, l'impresa richiedente deve indicare la data di presentazione al Comune competente della "Comunicazione di inizio lavori", così come disposto dalla L.R. n. 65/2014. Ai fini della dimostrazione del rispetto di quanto sopra si fa riferimento:
 - alla data in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario (nel caso di invio tramite PEC);
 - alla data del timbro postale di invio della comunicazione (nel caso di spedizione tramite raccomandata A/R);
 - alla data del protocollo di arrivo al Comune (nel caso di consegna a mano);
- b) nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA di cui alla L.R. n. 65/2014) l'inizio dei lavori è attestato dalla data della presentazione della SCIA, se successiva a quella della ricezione della domanda di aiuto. Nel caso in cui la data di presentazione della SCIA sia antecedente

alla presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;

- c) nel caso di investimenti eseguibili come attività di edilizia libera (di cui alla L.R. n. 65/2014), il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori o deve indicare la data di presentazione al Comune competente della Comunicazione di Attività di Edilizia Libera;
- d) nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature, il richiedente deve produrre documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di acquisto;
- e) nel caso di investimenti collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali previsti dalla L.R. 39/00 e s.m.i. o ai fini del vincolo idrogeologico, il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
- f) nel caso di investimenti immateriali necessari alla realizzazione del progetto, il richiedente deve produrre documenti amministrativi (contratti per l'acquisizione dei servizi o, in mancanza di questi ultimi, fatture o altri giustificativi di spesa) nei quali risulti la data di stipula o la data di acquisto.

3.4.2 Termine finale

I progetti dovranno concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento indicato nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroghe richieste e concesse nel rispetto delle disposizioni contenute nel paragrafo "Proroga dei termini" del documento "Disposizioni comuni".

3.5 Spese ammissibili/non ammissibili

3.5.1 Normativa di riferimento

Le norme sull'ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari, sono definite al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni comuni". Nei paragrafi che seguono sono riportati ulteriori dettagli di natura tecnico/operativa, collegati a specifiche tipologie di spesa.

3.5.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" del documento "Disposizioni comuni" a cui si rinvia.

Il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana", approvato con D.G.R. n. 291 del 11/04/2016 e consultabile all'indirizzo <http://prezzariolpp.regione.toscana.it/>, deve essere preso come riferimento ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa in abbinamento al metodo dei tre preventivi con riferimento alla fornitura di investimenti materiali.

Nel caso di lavori o interventi particolari, non previsti nelle voci del suddetto prezzario, deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell'istruttoria.

3.5.3 Investimenti materiali e immateriali

L'ammissibilità degli investimenti materiali e immateriali è valutata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo "Costi d'investimento materiali e immateriali" del documento "Disposizioni comuni" a cui si rinvia.

3.5.4 Interventi/spese non ammissibili

Oltre a quanto indicato nel paragrafo "Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" del documento "Disposizioni comuni", non sono ammissibili le seguenti specifiche tipologie di interventi/spesa:

A) INVESTIMENTI MATERIALI, LAVORI E OPERE EDILI

1. lavori e opere realizzate presso aziende di terzi, o altre UTE/UPS diverse da quelle indicate in domanda di aiuto;

2. i lavori, le opere ed i materiali aventi carattere di particolare prestigio e alta decorazione, anche se prescritte in sede di autorizzazione edilizia e/o paesaggistica; in tal caso sono ammissibili solo materiali per un valore massimo riferito a voci equivalenti indicate nel prezzario di riferimento.

B) INVESTIMENTI MATERIALI, MACCHINARI E ATTREZZATURE

1. macchinari e attrezzature da installare presso aziende di terzi o altre UTE/UPS diverse da quelle indicate in domanda di aiuto;
2. trattrici e rimorchi;
3. macchinari e attrezzature collegati alle fasi di raccolta in campo della materia prima;
4. acquisto di barriques (vasi vinari in legno di capacità inferiore a 500 litri).

Sono comunque escluse dal finanziamento le spese relative ad investimenti in strutture, macchinari e attrezzature che sono riconducibili alla fase di produzione primaria dei prodotti agricoli e che, pertanto, non sono direttamente connessi alle attività di trasformazione e di commercializzazione.

C) SPESE GENERALI

Non sono ammissibili:

- gli oneri amministrativi e di urbanizzazione;
- i costi di ammortamento.

3.6 Intensità del sostegno

L'intensità del sostegno è quella stabilita nel PSR 2014-2020, come riportato nella tabella seguente:

Tipologia di investimento	Tasso di contribuzione
A) Lavori e opere edili	25%
B) Macchinari e attrezzature	35%
C) Spese generali	35%
D) Investimenti immateriali	35%

3.7 Cumulabilità

I contributi concessi o erogati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni e/o finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) quando riferite alle stesse voci di spesa.

Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

4. Modalità e termini di presentazione della domanda

4.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA di seguito "Anagrafe ARTEA" raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it.

4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il richiedente può presentare la domanda di aiuto a partire dal giorno **8 settembre 2016** ed entro **le ore 13.00 del 30 novembre 2016**.

Qualora il termine di presentazione di un'istanza scada di sabato o in altro giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo qualunque sia la forma di sottoscrizione della domanda di aiuto. Le domande di aiuto ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007 nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande" del documento "Disposizioni comuni". Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Con riferimento ad ogni UTE o altro tipo di UPS, anche non direttamente collegata all'UTE, il richiedente può presentare, sul presente bando, una sola domanda di aiuto.

Le domande devono essere riferite ad una UTE/UPS, così come classificate nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA e di seguito elencate:

- unità tecnico-economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio aziendali;
- unità produttive specifiche (UPS), quali: le unità produttive zootecniche (UPZ), le unità produttive integratrici di reddito, (UPI) (es. fabbricati adibiti ad agriturismo), le unità di trasformazione dei prodotti (UTP), le unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS), le unità tecniche forestali (UTF).

Nella domanda di aiuto deve essere indicata l'UTE/UPS in cui ricadono gli investimenti programmati dalla azienda.

La domanda e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Le domande di aiuto devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 140 del 31/12/2015 e s.m.i.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande:

- in caso di domanda sottoscritta mediante modalità telematica, fa fede la data di sottoscrizione;
- in caso di domanda sottoscritta mediante apposizione di firma autografa, fa fede la data di ricezione da parte degli uffici competenti.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

4.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

La domanda di aiuto contiene gli elementi necessari a predisporre la graduatoria e per determinare il contributo a fronte degli investimenti richiesti. Inoltre, contiene elementi relativi all'ammissibilità della domanda.

Le domande di aiuto sono presentate in forma completa. La domanda si considera "completa" se alla stessa viene allegata la documentazione elencata di seguito. L'assenza di uno o più dei quattro documenti sotto elencati (lettere A, B, C, e D), o la presentazione di un documento non pertinente in luogo di quelli richiesti, comporta la non ammissibilità della domanda di aiuto.

Alla domanda di aiuto dovrà essere allegata la seguente documentazione, in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA, che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati, ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione, nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto (dettagli tecnici ed economici del progetto e/o degli acquisti in correlazione alle caratteristiche gestionali e capacità produttiva dell'impresa, autorizzazioni ove richieste, ecc.):

A) Relazione firmata dal richiedente, comprensiva di:

1. descrizione dell'impresa, in aggiunta a quanto disponibile nel fascicolo aziendale, corredata, ove opportuno, da documentazione fotografica relativa all'intervento da realizzare;
2. descrizione del progetto di investimento che evidenzia le quantità di materia prima lavorata, gli approvvigionamenti della stessa, gli obiettivi che il progetto permette di raggiungere, in conformità a quanto stabilito dal presente bando;
3. descrizione della proporzionalità degli investimenti rispetto alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali della UTE/UPS indicata in domanda di aiuto;
4. giustificazione della scelta dei preventivi (motivazione della scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici e costi/ benefici; in alternativa, giustificazione della mancata acquisizione di almeno tre preventivi). Nel caso di beni altamente specializzati, per i quali non sia possibile reperire più fornitori, tale circostanza dovrà essere motivata specificando chiaramente che si è stato impossibile individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni in questione;
5. riepilogo dettagliato degli investimenti proposti e stima dei tempi di attuazione per la loro realizzazione;
6. quando pertinente, dimostrazione della pronta cantierabilità indicando gli estremi del permesso a costruire e della VIA, rilasciata quest'ultima ai sensi della L.R. n. 10/2010 e del DM 30/03/2015 n. 52;
7. in caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e SIR, dimostrazione della compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla DGR n. 644/2004 e alla DGR n. 454/2008;
8. in caso di investimenti effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e L.R. 30/2015 e s.m.i., dimostrare che gli interventi sono conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di dette aree protette;
9. in caso di investimenti per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, calcolo delle potenzialità produttive degli stessi rapportati al calcolo dei consumi stimati nell'impianto oggetto di investimento per il periodo post investimento;
10. in caso di impianti di cogenerazione alimentati a biomasse, indicazione del calore dissipato, corredata da documentazione tecnica dell'impianto.

B) dichiarazione di impegno di cui ai paragrafi:

- 2.6 "Vantaggi per i produttori agricoli di base", punto 5;
- 5.2 "Verifica dei criteri di selezione", punto 1.

Altra documentazione, ove pertinente:

C) progetto tecnico degli interventi comprendente il computo metrico estimativo completo di misure analitiche delle opere da realizzare (firmato da un tecnico progettista abilitato, se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera) e degli elaborati grafici comprendenti, nel caso di investimenti su beni immobili, la relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale, redatto in base al "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana" indicato al precedente paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili. Per le eventuali opere non previste dal prezzario di riferimento, dovrà essere predisposta specifica analisi dei prezzi;

D) copia dei preventivi di spesa, per ogni singolo macchinario ed impianto, a giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto, così come previsto nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni comuni"; i preventivi devono riportare l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e di eventuali sconti ed essere datati e firmati dal fornitore.

Quanto sopra indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l'Ufficio competente per l'istruttoria ne riscontri la necessità.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di aiuto inserita sul sistema di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati.

5. Valutazione e istruttoria della domanda

5.1 Criteri di selezione

Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria, ordinate in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei punti attribuiti alle singole priorità. Le domande di aiuto con un punteggio totale al di sotto di 5 punti saranno escluse dall'aiuto.

Macro-criterio	Specifiche	Punti
I Settore di intervento	Presenza, nella domanda di aiuto, di interventi relativi esclusivamente a una o più delle seguenti filiere prioritarie nel PSR: - bovina - ovi-caprina - olivicola	10
II Partecipazione a filiere produttive	a) nell'UTE/UTP oggetto della domanda di aiuto vengono utilizzati prodotti agricoli a seguito di: a.1) singoli contratti di conferimento/fornitura in attuazione di contratti quadro sottoscritti ai sensi degli articoli 1, 10 e 11 del D.Lgs. 27/05/2005 n. 102 a.2) vincoli statutari o regolamentari di conferimento totale dei prodotti da parte dei soci per una quantità di prodotto trasformato o commercializzato pari almeno al 51% rispetto al totale trasformato e/o commercializzato nell'impianto oggetto di finanziamento, risultante nell'ultimo esercizio approvato precedente a quello di ricezione della domanda di aiuto.	4 8
	I punteggi di cui alle lettere a1) e a2) <u>non sono cumulabili</u> .	
	b) l'UTE/UTP oggetto della domanda di aiuto si approvvigiona da produttori agricoli di base (fornitori della materia prima) per una quota <u>superiore almeno al 70%</u> della quantità totale trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto degli investimenti, mediante statuti, regolamenti di conferimento, impegni unilaterali d'acquisto, produzione propria: > 70% e ≤ 90% > 90%	10 12
III Riduzione dei costi esterni ambientali <i>Obiettivo Trasversale Innovazione</i>	a) utilizzo, nell'impianto oggetto di finanziamento, di prodotti agricoli di base derivanti da UTE/UTP il cui centro aziendale sia localizzato all'interno di un'area avente un raggio <u>non superiore a 70 Km</u> (in linea d'aria) di distanza dall'impianto stesso, rispetto alla quantità totale trasformata e/o commercializzata: > 30% e ≤ 60% > 60% e ≤ 90% > 90%	4 8 10

	b) possesso, da parte dei beneficiari, di certificazioni/attestazioni ambientali e/o energetiche e/o di processo e di prodotto: - ISO 14001, Sistema di gestione ambientale; - EMAS, Sistema comunitario di ecogestione e audit; - ISO 50001, Sistema di gestione dell'energia; - ISO/TS 14067 Carbon footprint of products; - Environmental footprint di cui alla Raccomandazione 2013/179/UE; - IFS qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale; - BRC qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale; - UNI ISO EN 22000 sistemi di gestione della sicurezza nel settore agroalimentare;	
	n. 1 tipologia	6
	n. 2 tipologie	8
	n. 3 tipologie	10
IV Territorio	Investimenti localizzati esclusivamente nel polo agroalimentare individuato dalla Regione Toscana con D.G.R. n. 750/2016 ⁷	5
Totale		55

A parità di punteggio, è prioritaria la domanda presentata con il minore importo di investimento complessivo indicato in domanda di aiuto.

5.2 Verifica dei criteri di selezione

1. Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati e posseduti alla ricezione della domanda di aiuto e di pagamento del saldo.

Limitatamente ai criteri:

- "*Partecipazione a filiera produttive*" lett. b), il possesso è dimostrato, per analogia, secondo quanto richiesto al paragrafo 2.6, punti 2 e 3, per la dimostrazione dei vantaggi per i produttori di base;
- "*Riduzione dei costi esterni ambientali*" lettera a), il possesso è dimostrato con una dichiarazione contenente almeno le seguenti indicazioni:
 - a) impegno di mantenimento del vincolo per i tre anni successivi al pagamento del saldo;
 - b) quantità totale dei prodotti agricoli di base trasformati nell'impianto oggetto di aiuto derivanti da U-TE/UTP il cui centro aziendale sia localizzato all'interno di un'area avente un raggio non superiore a 70 Km.

Se dalle verifiche effettuate in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione del punteggio richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria.

Se dalle verifiche effettuate prima della liquidazione del saldo risulta una riduzione del punteggio rispetto a quello attribuito in istruttoria di ammissibilità, la domanda di saldo viene ammessa a pagamento solo se si posiziona entro quelle finanziabili; nel caso in cui si posizioni fra le domande non finanziabili, si avrà la decadenza dal beneficio e la conseguente risoluzione del Contratto per l'assegnazione del contributo, con il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

⁷ Comuni ricadenti nel polo agroalimentare zona Sud della Toscana: Piombino, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto, Sassetta, Monteverdi Marittimo, San Quirico d'Orcia, Pienza, Castiglione d'Orcia, Radicofani, Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio, San Casciano dei Bagni, Montepulciano, Chiusi, Chianciano Terme, Sarteano, Cetona e i comuni compresi nella provincia di Grosseto.

2. Successivamente alla liquidazione del saldo, e per i tre anni successivi di impegno, oltre alla condizione di accesso di cui al precedente paragrafo 2.6, i beneficiari devono dimostrare, ove pertinente, il mantenimento dei seguenti criteri di selezione:

- "*Partecipazione a filiere produttive*" lettera b);
- "*Riduzione dei costi esterni ambientali*" lettera a).

La dimostrazione del mantenimento dei suddetti criteri avviene con le medesime modalità e con la documentazione indicate al precedente paragrafo 2.6, punto 6.

Se dalle verifiche effettuate risulta una riduzione del punteggio rispetto a quello attribuito in istruttoria di ammissibilità/pagamento, la domanda viene ricollocata in graduatoria.

Nel caso in cui la domanda si posizioni fra quelle non finanziabili, verranno applicate le riduzioni e le sanzioni che saranno disciplinate con successivo atto della Giunta regionale, in attuazione del D.M. n. 3536 del 8/02/2016⁸.

3. In tutti i casi, se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto di 5 punti, si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio e la conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

5.3 Formazione della graduatoria

ARTEA, nei tempi indicati nel paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni comuni", procede all'approvazione della graduatoria in base a quanto dichiarato dal richiedente nella domanda di aiuto e in base ai dati contenuti sul sistema informativo di ARTEA e nel "Fascicolo Aziendale elettronico".

Le domande sono ordinate in un elenco in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione, come dichiarati dai richiedenti.

L'atto che approva la graduatoria contiene l'elenco dei richiedenti ordinati in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione e indica le domande potenzialmente finanziabili, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle non ricevibili.

Per le domande che risultano non ricevibili, l'atto che approva la graduatoria deve indicare la relativa motivazione.

L'individuazione delle domande finanziabili non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente.

Il decreto di ARTEA di approvazione della graduatoria e la graduatoria allegata saranno pubblicati sul BURT e ne sarà data evidenza sul sito www.artea.toscana.it.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dell'approvazione della graduatoria non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione sul sito di ARTEA e la successiva pubblicazione sul BURT costituiscono la notifica personale.

5.4 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate

Qualora sulle domande appartenenti ad una graduatoria di soggetti potenzialmente finanziabili si verifichino economie e/o si rendano disponibili eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi, le economie e le maggiori risorse finanziarie devono essere utilizzate per finanziare domande ammissibili e non finanziate per carenza di risorse seguendo l'ordine della graduatoria.

ARTEA procederà all'adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento della graduatoria e l'individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili.

Tale scorrimento è fatto sulla base delle economie e/o delle maggiori risorse finanziarie che si rendono disponibili nei 120 giorni successivi alla data del decreto di approvazione della graduatoria stessa.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria sarà effettuata con comunicazione personale da parte dell'ufficio competente per l'istruttoria.

⁸ Punto 2 sostituito con Decreto dirigenziale n. 10813 del 21/10/2016.

Nel caso della presenza di una domanda di aiuto parzialmente finanziabile per carenza di fondi (con riferimento sia alla graduatoria primaria che in quelle di scorrimento), la stessa non sarà finanziabile.

5.5 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

Le domande saranno istruite dall'Ufficio competente per l'istruttoria (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Le fasi e le tempistiche del procedimento istruttorio relative al presente bando sono definite al paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni comuni".

5.6 Istruttoria di ammissibilità

L'istruttoria delle domande di aiuto è finalizzata ad accertare l'ammissibilità della stessa ed è fatta nei modi e nei termini descritti nel paragrafo "Procedure per l'istruttoria delle domande di aiuto" del documento "Disposizioni comuni".

5.7 Correzione degli errori palesi

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, degli Uffici competenti dell'istruttoria o del richiedente.

Sono esclusi gli errori/omissioni commessi nella dichiarazione/documento inerente i criteri di selezione, che non sono sanabili.

Gli uffici competenti valutano se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento, nel caso in cui l'UCI riscontri errori palesi quest'ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

I termini e le modalità per la richiesta di correzione degli errori palesi e della relativa istruttoria sono definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" del documento "Disposizioni comuni".

6. Realizzazione e modifica dei progetti

6.1 Contratto per l'assegnazione dei contributi

A seguito dell'esito positivo dell'istruttoria delle domande di aiuto, l'UCI provvede a predisporre il Contratto per l'assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili. Il Contratto deve contenere almeno i seguenti elementi:

- intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
- descrizione e importo degli investimenti ammessi;
- importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FE-ASR;
- importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" (se pertinente);
- importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
- l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- ove opportuno, i termini e la cadenza per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante con autorizzazione all'ente istruttore, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il contratto;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga, con autorizzazione all'ente istruttore, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il contratto;

- i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
- gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;
- ove pertinente, una dichiarazione liberatoria per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
- riduzioni, come definite da successivo atto di Giunta regionale;
- modalità inerenti il trattamento dei dati personale ai sensi dell'art. 113 "Informazione dei beneficiari" del Reg. (UE) n. 1306/2013, "gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno pubblicati in conformità dell'articolo 111 e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. In conformità delle prescrizioni della direttiva 95/46/CE, in ordine ai dati personali gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli";
- la clausola che, in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive all'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni, se più favorevoli al beneficiario. In tal caso, il Contratto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni;
- le disposizioni inerenti la possibilità di poter presentare ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge oppure, in alternativa, presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

La sottoscrizione del Contratto per l'assegnazione dei contributi avviene nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Contratto per l'assegnazione dei contributi" del documento "Disposizioni comuni".

6.2 Impegni del beneficiario

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente si impegna a:

- a) produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedono il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo il rispetto degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni comuni";
- b) mantenere, in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS, dalla presentazione della domanda di pagamento e fino alla conclusione degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni comuni", la coerenza dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale con l'investimento ammesso a finanziamento e a rispettare le condizioni di ammissibilità, i tassi di contribuzione e i criteri di selezione nei modi e nei termini di cui al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" delle suddette "Disposizioni comuni";
- c) garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili ad essi collegati in base alle condizioni descritte nel paragrafo "Possesso di UTE/UPS" delle suddette "Disposizioni comuni";
- d) nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il presente bando;
- e) nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire, acquisire i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento a saldo;

- f) presentare apposita fideiussione a favore di ARTEA nei casi previsti dal presente bando;
- g) richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti e a realizzarle nei tempi stabiliti al paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" del documento "Disposizioni comuni";
- h) comunicare, nei tempi stabiliti al paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" del documento "Disposizioni comuni", gli eventuali adattamenti tecnici;
- i) comunicare, nei tempi stabiliti al paragrafo "Condizioni generali inerenti il cambio di titolarità" del documento "Disposizioni Comuni", gli eventuali cambi di titolarità dell'azienda;
- j) presentare le domande di pagamento nei termini indicati nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;
- k) sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
- l) sostenere le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" del documento "Disposizioni Comuni", nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili;
- m) presentare la documentazione prevista dal presente bando e dal documento "Disposizioni comuni" e richiesta nelle varie fasi del procedimento;
- n) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" del documento "Disposizioni comuni";
- o) rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni comuni";
- p) garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni comuni";
- q) comunicare preventivamente all'Ufficio Competente per l'istruttoria che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo, qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario o una "struttura mobile" oggetto di finanziamento, necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, nella consapevolezza che sono ammessi gli spostamenti che non comportano un indebito vantaggio;
- r) quando pertinente, acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
- s) aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto e di pagamento;
- t) conservare, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di pagamento del saldo, tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
- u) consentire l'accesso in ogni momento e senza restrizioni ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e ai fini dei controlli da parte di ARTEA e degli altri enti/organismi competenti;
- v) restituire all'Organismo pagatore (ARTEA) gli eventuali fondi indebitamente percepiti;
- w) comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
- x) realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda iniziale e ammessi nel Contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti se autorizzate;
- y) rispettare tutte le disposizioni, limitazioni ed esclusioni previste dalla normativa unionale, nazionale, regionale, dai documenti di attuazione e dagli atti/provvedimenti amministrativi degli enti/organismi competenti;
- z) sottoscrivere il Contratto nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Contratto per l'assegnazione dei contributi" del documento "Disposizioni comuni", nella consapevolezza che la mancata sottoscrizione comporta la revoca del provvedimento di assegnazione;

- aa) non vendere l'energia prodotta da impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili oggetto del finanziamento. Non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto";
- bb) presentare la documentazione necessaria a dimostrare che gli investimenti finanziati garantiscono la partecipazione, adeguata e duratura, dei produttori di base ai vantaggi economici che derivano dagli investimenti finanziati, nei termini e con le modalità di cui al precedente paragrafo 2.6 "Vantaggi per i produttori agricoli di base";
- cc) confermare i criteri di selezione per i quali il presente bando prevede la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento, nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se, a seguito della rideterminazione del punteggio, si posiziona entro le domande finanziabili;
- dd) ad attivare, quando indicati nella domanda di aiuto, i tirocini non curriculari nei modi e nei termini previsti dalla L.R. 32/2002 e dal D.P.G.R. n. 47/R/2003, nella consapevolezza che, se in sede istruttoria della domanda di pagamento, risulta una riduzione rispetto a quanto preventivato, il massimale di contributo sarà rimodulato come previsto nel presente documento.

6.3 Modifiche dei progetti

Le modifiche ai progetti, che avvengono prima della sottoscrizione del Contratto per l'assegnazione dei contributi, sono disciplinate nel paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" del documento "Disposizioni comuni".

Le modifiche che avvengono successivamente alla sottoscrizione del Contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "Disposizioni finali".

6.4 Modifica del richiedente/beneficiario

La modifica del richiedente/beneficiario, che avviene prima della sottoscrizione del Contratto per l'assegnazione dei contributi, è disciplinata nel paragrafo "Condizioni generali inerenti il cambio di titolarità dell'azienda" del documento "Disposizioni comuni".

La modifica che avviene successivamente alla sottoscrizione del Contratto per l'assegnazione dei contributi è disciplinata nel successivo paragrafo "Disposizioni finali".

7. Erogazione e rendicontazione

7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

La rendicontazione delle spese deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Contratto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni comuni".

7.2 Modalità di erogazione dell'aiuto

L'erogazione dell'aiuto concesso avviene a seguito della presentazione della domanda di pagamento tramite il sistema ARTEA.

Le modalità e i termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento sono disciplinati nel contratto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" del documento "Disposizioni comuni".

7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

L'anticipo può essere richiesto in un'unica soluzione, fino al raggiungimento della percentuale massima del 50% del contributo ammesso a finanziamento, attraverso apposita richiesta effettuata sul sistema informativo di ARTEA.

L'anticipo è erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo, a seguito della presentazione dei seguenti documenti:

- garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA (Organismo Pagatore) pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto, redatta conformemente al modello approvato con decreto di ARTEA;

- dichiarazione a firma del richiedente e del direttore lavori (ove previsto) dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi.

Se al momento del saldo risulta che l'anticipo corrisposto è stato superiore al 50% del contributo finale riconosciuto al pagamento (al netto di eventuali sanzioni), occorre recuperare dal pagamento finale gli interessi legali maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato.

8. Verifiche, controlli e revoche

8.1 Verifica finale dei progetti

Le verifiche finali dei progetti, effettuate a seguito della presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo, sono disciplinate nel paragrafo "Istruttoria della domanda di pagamento a saldo" del documento "Disposizioni comuni".

8.2 Rinuncia

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concessogli con la sottoscrizione del Contratto per l'assegnazione del contributo, deve comunicarlo all'Ufficio competente per l'istruttoria nei modi e nei termini previsti al paragrafo "Richieste e comunicazioni collegate al procedimento" del documento "Disposizioni comuni".

8.3 Controlli e ispezioni

Le domande sono soggette a controlli in loco ed ex post ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, artt. 49 e seguenti.

8.4 Sanzioni

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate con successivo atto della Giunta Regionale, in attuazione del D.M. 8/02/2016 n. 3536.

9. Disposizioni finali

9.1 Informativa e tutela ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003

Il richiedente deve consentire, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

9.2 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è:

- a) per la formazione della graduatoria automatica: il Dirigente del Settore di ARTEA che approva la graduatoria;
- b) per l'attività istruttoria delle domande: il Dirigente, o un suo delegato, dell'Ufficio competente dell'istruttoria sul territorio (U.C.I.) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Per informazione si consulti le pagine Web relative al bando della sottomisura in oggetto alla pagina <http://www.regione.toscana.it/psr-2014/bandi/bandi-aperti>.

9.3 Disposizioni finali

Si precisa che, come indicato nei paragrafi precedenti, la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per la stipula del Contratto per l'assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato nel documento "Disposizioni comuni" approvato con Decreto del Direttore ARTEA n. 63 del 28/06/2016.

Per le fasi successive all'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nel documento "Disposizioni comuni" vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso, il Contratto si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando e, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia al documento "Disposizioni comuni" per quanto segue:

1. Cambio di titolarità dell'azienda;
2. Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici;
3. Proroga dei termini;
4. Stato di avanzamento dei lavori;
5. Domanda di pagamento a saldo;
6. Comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
7. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
8. Monitoraggio;
9. Tempistica e fasi del procedimento;
10. Spese ammissibili/non ammissibili;
11. Possesso di UTE/UPS.

%-----%